

Istruzioni I.C.I. 2010

Aliquote

Con delibera C.C. n. 10 del 24/03/2010 sono state confermate anche per il 2010, Le aliquote e detrazioni già approvate per l'anno 2009, e di seguito riepilogate:

- **4,0** per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze: C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse od aperte, soffitte e simili);
- **7,0** per mille per le abitazioni sfitte da più di sei mesi;
- **6,5** per mille per gli altri immobili ;

La detrazione per le abitazioni principali e relative pertinenze (per Categ. A1, A8 e A9)è pari ad €103,29.

Esenzione ICI per abitazione principale e relative pertinenze

Ai sensi del art. 1 del D.L. n.93/2008, è esente dal pagamento dell'imposta l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, purché avente categoria catastale diversa da A1, A8 e A9.

Per abitazione principale s'intende quella presso la quale il soggetto passivo risulta residente. Il beneficio dell'esenzione si estende anche alle abitazioni concesse in uso gratuito ai genitori, figli, fratelli e sorelle, in quanto assimilate a quelle principali ai sensi dell'art. 8, comma 5 del Regolamento ICI vigente. In questi casi l'esenzione si applica allorché il soggetto, avente il grado di parentela sopra specificato e al quale è stato concesso il comodato gratuito (comodatario) dell'abitazione, risulti residente presso la stessa.

Sono considerate abitazioni principali, purché non locate, anche quelle possedute da soggetti residenti in casa di riposo a seguito di ricovero permanente,

Sono esenti dal pagamento dell'imposta anche le pertinenze dell'abitazione principale, aventi categorie catastali C/06 (garage), C/02 (cantine, depositi) e C/07 (tettoie).

Versamenti

Il versamento della **prima rata di acconto**, pari al **50%** dell'imposta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, dovrà essere effettuato entro il **16 GIUGNO 2010**, utilizzando gli appositi bollettini intestati a **COMUNE DI MANERBIO - Servizio Tesoreria - I.C.I. C/C N. 29024221**.

I versamenti potranno essere effettuati presso gli uffici postali presenti sul territorio nazionale oppure presso gli sportelli presenti in Manerbio delle banche convenzionate: **Unicredit Banca, UBI Banco di Brescia, UBI Banca Popolare di Bergamo ,Banca Popolare di Cremona .**

E'ammesso il pagamento a mezzo modello F24.

Il saldo deve essere versato entro il **16 DICEMBRE 2010** ed è pari all'imposta dovuta per l'intero anno, detratto l'acconto versato.

Qualora l'importo totale dovuto, per l'anno d'imposta in corso e per singolo soggetto, sia inferiore ad € 12,00, **non è necessario effettuare alcun versamento.**

Versamenti tardivi: si raccomanda di avvalersi del "ravvedimento" ovvero maggiorare l'importo della rata dovuta delle sanzioni (in misura ridotta) e interessi previste per legge. Si consiglia di contattare l'ufficio Tributi per il computo del dovuto.

Dichiarazione ICI

L'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI relativa alle unità immobiliari per le quali sia stata acquisita/ceduta la proprietà (o altro diritto reale di godimento) nel corso del 2009 o per le quali sia intervenuta una variazione dei dati già dichiarati, è stato soppresso dall'art. 37, comma 53 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito nella L. n. 248/2006).

Permane, tuttavia, l'obbligo di dichiarazione in tutti quei casi in cui:

1. la riduzione del valore imponibile sia dovuta ad inagibilità o inabitabilità dell'unità immobiliare (in alternativa è possibile presentare l'autocertificazione o perizia tecnica);
2. si verifichino variazioni rilevanti ai fini del computo dell'imposta non rilevabili dagli atti soggetti a trascrizioni e annotazioni nei registri immobiliari e catastali (es. nel caso di aree fabbricabili sarà necessario dichiarare il valore venale).

La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'ufficio tributi o spedita, entro i termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi .

Rivalutazione del valore catastale degli immobili

Con effetto dal 1° gennaio 1997, per determinare la base imponibile dell'I.C.I., occorre tener presente che le rendite catastali sono state rivalutate del 5% per i fabbricati ed del 25% per i redditi dominicali

* * * * *

Per ogni ulteriore informazione o per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi agli addetti all'ufficio tributi, direttamente presso gli sportelli comunali oppure telefonicamente ai n. 030 9387.215/214 durante l'orario d'ufficio (8.30- 13.00 - 14.30-16.30).